



DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA

per i cittadini italiani residenti all'estero



TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO, PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI LORO FAMILIARI CONVIVENTI

L'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37), ha riconosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - agli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio, o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero **per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale**, nonché ai familiari con loro conviventi.

Il comma 2, del predetto art. 4-bis, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. A), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, **entro il 31 gennaio 2018**.

In allegato modello da utilizzare per l'opzione